

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
circa l'aggiunta di un art. 19 bis
alla legge cantonale di applicazione del Codice penale svizzero
(Autorità di querela per il reato di trascuranza dei doveri familiari)

(del 3 novembre 1961)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Ci permettiamo presentarvi un progetto di modifica dell'art. 19 bis della legge di applicazione e complemento del C.P.S. Questo articolo concerne il reato di *trascuranza dei doveri di assistenza familiare*, previsto dall'art. 217 C.P.S. e più precisamente stabilisce l'Autorità competente a presentare la querela.

Infatti l'art. 217 cpv. 2 C.P.S. dispone che « il diritto di querela spetta non solo alla parte lesa, ma anche all'Autorità designata dal Cantone ». Con la modifica legislativa del 27 febbraio 1952 il Dipartimento cantonale dell'interno era stato designato quale Autorità cantonale competente.

La competenza era stata attribuita a quel Dipartimento perchè le Autorità interessate a presentare la querela sono il Servizio cantonale della pubblica assistenza (per quel che concerne i casi di lesione dei doveri di assistenza tra parenti e congiunti) e l'Autorità di vigilanza sulle tutele e curatele (per i casi che concernono minorenni), Autorità che ambedue dipendevano dal Dipartimento dell'interno.

Tuttavia, per D.E. 17 febbraio 1959 il Servizio cantonale della pubblica assistenza è diventato parte del Dipartimento delle opere sociali. Per questo motivo si giustifica ora un'aggiunta all'art. 19 bis predetto, allo scopo di attribuire la necessaria competenza a quel Dipartimento alle cui dipendenze è passato il Servizio della pubblica assistenza.

Il ritocco legislativo è necessario poichè, recentemente, in un processo penale per trascuranza dei doveri di assistenza familiare, il difensore ha eccepito la validità della querela, che era stata presentata dal suddetto Servizio.

Il processo è stato transatto, ma come risulta dall'annesso rapporto del 25 maggio 1961 del Procuratore pubblico sopracenerino, il presidente della Corte ritiene che l'eccezione sia fondata.

A togliere ogni dubbio è quindi conveniente che l'Autorità legislativa approvi l'aggiunta all'art. 19 bis della legge di applicazione al C.P.S. così come da noi proposta.

E' infatti da ricordare che secondo l'art. 217, cpv. 2 C.P.S., il diritto di querela spetta all'Autorità designata dal Cantone, all'Autorità quindi che è specificamente designata dal diritto cantonale.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Stefani

Il Cons. Segr. di Stato :
Zorzi

Disegno di

LEGGE
che completa la legge 28 maggio 1941
di applicazione del Codice penale svizzero

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 3 novembre 1961 n. 1013 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — L'art. 19 bis della legge di applicazione del C.P.S. è modificato come segue:

Art. 19 bis — I Dipartimenti cantonali dell'interno e delle opere sociali sono le Autorità designate a presentare querela per il reato di trascuranza dei doveri di assistenza familiare previsto dall'art. 217 C.P.S.

Art. 2. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, e previa approvazione del Consiglio federale, la presente legge entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.